

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli

Tel. (081) 5537216 – 282218 – 207803 – 288188 – 288189 – 288190

Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it

e-mail: info@figc-campania.it

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2010

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA 2009/2010

GARE DI SPAREGGIO PER LA QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE REGIONALE E PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRIMA E SECONDA CLASSIFICATA DEL GIRONE

Di seguito, si pubblica il programma delle **gare di spareggio** che saranno disputate **VENERDÌ 23 APRILE P.V.**, con inizio alle **ORE 16.00**, come di seguito indicato:

- **GIRONE A – spareggio per la determinazione della seconda classificata:**
COMPENSORIO VOLTURNO – REAL VOLTURNO campo **PIETRAMELARA (CE);**
- **GIRONE B – spareggio per la determinazione della seconda classificata:**
CITTÀ DI S.ARPINO – REAL CERVINO campo **“M. Costanzo” – CANCELLO SCALO (CE);**
- **GIRONE C – spareggio per la determinazione della seconda classificata:**
ALBA SANNIO COMPENS – ATLETICO BENEVENTO campo **PUGLIANELLO (BN);**
- **GIRONE D – spareggio per la determinazione della seconda classificata:**
CITTÀ DI ATRIPALDA C. – MONS TAURUS C. campo **MONTEMILETTO (AV);**
- **GIRONE F – spareggio per la determinazione della prima e della seconda classificata:**
ARZANESE – CTL CAMPANIA campo **“U. Gobbato” – POMIGLIANO (NA);**
- **GIRONE M – spareggio per la determinazione della prima e della seconda classificata:**
BARATTA 2009 – SCUOLA CALCIO SPES campo **“R. Settembrino” – Fratte – SALERNO.**

Nell'ipotesi di parità, al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Perdurando la parità saranno effettuati i tiri di rigore come dalla Regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

Ognuna delle due società metterà a disposizione tre palloni regolamentari.

Nell'ipotesi di colori confondibili, spetta alla squadra prima nominata cambiare la propria maglia.

I provvedimenti disciplinari relativi alle gare delle società innanzi indicate, disputate sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 aprile u.s., saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale ordinario di domani, giovedì 22 aprile.

Il programma aggiornato della gare del primo turno della fase finale regionale ed i provvedimenti relativi alle gare di spareggio di venerdì 23 aprile p.v., saranno pubblicati su apposito Comunicato Ufficiale di lunedì 26 aprile 2010.

FASE FINALE REGIONALE DEL CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA

Nel rispetto del Regolamento della fase finale regionale del Campionato di Attività Mista, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 29 settembre u.s., di seguito, si pubblicano gli abbinamenti del primo turno e le date di svolgimento (**aggiornate**) della fase finale del Campionato Regionale di Attività Mista 2009/2010:

Primo turno – martedì 27 aprile 2010 – ore 16.00

I.	1ª classificata girone D	2ª classificata girone I
II.	1ª classificata girone F	2ª classificata girone D
III.	1ª classificata girone E	2ª classificata girone B
IV.	1ª classificata girone G	2ª classificata girone C
V.	1ª classificata girone A	2ª classificata girone E
VI.	1ª classificata girone C	2ª classificata girone N
VII.	1ª classificata girone B	2ª classificata girone H
VIII.	1ª classificata girone L	2ª classificata girone F
IX.	1ª classificata girone M	2ª classificata girone G
X.	1ª classificata girone H	2ª classificata girone A
XI.	1ª classificata girone I	2ª classificata girone L
XII.	1ª classificata girone N	2ª classificata girone M

Date di svolgimento della fase finale regionale

- primo turno **27.04.2010;**
- secondo turno **30.04.2010;**
- terzo turno (quarti di finale) **04.05.2010;**
- quarto turno (semifinali) **07.05.2010;**
- quinto turno (finale) **11.05.2010.**

CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA: DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE E DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE E CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO MEDESIMO

Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale n. 89 di giovedì 15 aprile u.s., di seguito sono pubblicate le delibere del Giudice Sportivo Territoriale e della Commissione Disciplinare Territoriale relative ai reclami ancora pendenti in ordine al Campionato di Attività Mista 2009/2010. Sul Sito Internet di questo C.R., saranno altresì, pubblicate, le classifiche del medesimo Campionato di Attività Mista.

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

RECLAMO MONS TAURUS CALCIO – GARA VIRTUS FREDANE / MONS TAURUS CALCIO DEL 5.10.2009 – ATT. MISTA

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, la reclamante assume che i calciatori della società Virtus Fredane, Auletta Antonio (nato il 2.01.1991), Ambrosino Antonio (nato il 14.05.1989) e Guadagnuolo Giovanni (nato il 27.03.1993), abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati a favore della società Virtus Fredane. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che, mentre i calciatori Ambrosino Antonio (dall'11.09.2009) e Guadagnuolo Giovanni (dal 3.10.2009), sono regolarmente tesserati, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, a favore della società Virtus Fredane, viceversa, il calciatore Auletta Antonio risulta tesserato, a favore di altra società, dal 18.09.2009. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore Auletta Antonio, alla gara in esame, è da considerare irregolare agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Mons Taurus Calcio, di infliggere a carico della società Virtus Fredane, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO VITULAZIO – GARA BOYS CASERTA / VITULAZIO DEL 31/10/2009 ATT. MISTA

Il G.S.T., sciogliendola riserva di cui al C.U. del 5/11/2009, letto il reclamo ritualmente preannunciato e proposto, nel merito rileva che lo stesso è infondato e pertanto meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che la società Boys Caserta abbia fatto partecipare alla gara il calciatore Vitale Vincenzo (4/12/1993) contravvenendo alla regola sull'impiego dei calciatori nati dall'1/1/1991 in poi, come pubblicato sul C.U. n. 1 del 1/7/2009 pag. 34 e chiedeva pertanto l'applicazione dell'art. 17 CGS. Orbene, letti gli atti ufficiali di gara, è emerso che la società Boys Caserta, ha schierato dal 20° del secondo tempo sul terreno di gioco il calciatore suindicato in distinta al n. 15. Rilevato che tale comportamento non configura la violazione della norma sull'impiego obbligatorio dei calciatori nati dal 1/1/1994, come pubblicata sul C.U. n. 1 dell'1/7/2009 pag. 34 in quanto il calciatore su indicato che ha partecipato alla gara del 31/10/2009, aveva già compiuto il quindicesimo anno di età. Per tali motivi;

DELIBERA

di rigettare il reclamo e dispone l'addebito della tassa sul conto della reclamante.

RECLAMO MONS TAURUS CALCIO – GARA MONS TAURUS CALCIO / MIRABELLA ECLANO DEL 15.02.2010 – ATT. MISTA

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, la reclamante assume che i calciatori della società Mirabella Eclano, Buonopane Mirko (nato il 4.02.1992), Ianniciello Vito (nato il 26.09.1991), Martiniello Giampaolo (nato il 30.04.1992), Cipriano Gerardo (nato il 27.01.1994), Sudrio Massimiliano Maria (nato il 12.05.1994), Tranfaglia Nicola (nato l'1.05.1992) e Dotolo Antonio (nato il 21.04.1992), abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati a favore della società Mirabella Eclano. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che, mentre i calciatori Buonopane Mirko, Martiniello Giampaolo, Tranfaglia Nicola e Dotolo Antonio (tutti dal 18.09.2009), nonché Ianniciello Vito (dal 27.08.2008) sono regolarmente tesserati, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, a favore della società Mirabella Eclano, viceversa, i calciatori Cipriano Gerardo e Sudrio Massimiliano Maria risultano svincolati dalla società Real Sturno (dall'1.07.2009) e non più ritesserati a favore né della medesima, né di altra società. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori Cipriano Gerardo e Sudrio Massimiliano Maria, alla gara in esame, è da considerare irregolare agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Mons Taurus Calcio, di infliggere alla società Mirabella Eclano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO COMIZIANESE – GARA NAPOLI CLUB AFRAGOLA / COMIZIANESE DEL 21.02.2010 – ATT. MISTA

Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 74 del 25.02.2010, pag. 1789, visto il preannuncio di reclamo inviato tempestivamente, rileva che la società istante non ha provveduto alla presentazione del relativo reclamo. Questo G.S.T. rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Comizianese; tenuto conto dell'obbligo, sancito dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 33, comma 8), a carico dell'organo giudicante, di gravare della relativa tassa il reclamo, anche se soltanto preannunciato; per tali motivi, in applicazione dell'art. 53 N.O.I.F., quanto all'assenza ingiustificata alla gara

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo, in quanto soltanto preannunciato; di infliggere alla società Comizianese, per rinuncia, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 150,00, relativa alla 1^ rinuncia. Fa obbligo alla società Comizianese di versare alla società Napoli Club Afragola, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di euro 60,00; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Comizianese.

RECLAMO GLADIATOR 1924 – GARA GLADIATOR 1924 / E. ZUPO DELL'8/3/2010 ATT. MISTA

Il G.S.T., visto il reclamo inviato tempestivamente dalla società Gladiator 1924, esaminati gli atti del fascicolo di uffici, acquisita l'attestazione dell'ufficio Segreteria del C.R.C., in ordine al primo punto del reclamo rileva l'infondatezza dell'atto d'impugnazione in relazione al tesseramento del calciatore Cestroni Marco, nato il 31/1/1994, alla data dell'8/3/2010. Invero il calciatore su indicato della società E. Zupo risulta regolarmente tesserato a favore della medesima società dal 2/10/2009 in qualità di calciatore, di conseguenza era legittimato a partecipare alla gara. Per quanto attiene al secondo punto di doglianza, relativo alla mansione di assistente di parte svolta da tale Cestari Danile, che non sarebbe stato identificato dall'arbitro e non avrebbe presentato alcun documento, esaminati gli atti di ufficio e l'attestazione dell'Ufficio Segreteria del C.R.C., rileva la fondatezza dell'impugnazione. Invero, dalla distinta di gara, sebbene compilata in maniera confusa emerge che la funzione di assistente è stata svolta da Cestari Daniele identificato con patente di guida. Orbene, l'assistente di parte innanzi indicato della società E. Zupo, la cui posizione soggettiva è equiparata, sotto il profilo giuridico – sportivo, a quella dei calciatori, non risulta censito a favore della medesima società. Di conseguenza egli non era legittimato, in occasione della gara in esame, a svolgere la funzione di assistente di parte dell'arbitro. Per tali motivi;

DELIBERA

in accoglimento del secondo punto del reclamo, di infliggere alla società E. Zupo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla dispone, in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO MONS TAURUS CALCIO – GARA CITTÀ DI ATRIPALDA CALCIO / MONS TAURUS CALCIO DELL'8.03.2010 – ATT. MISTA

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l'infondatezza dell'atto. Invero, la reclamante assume che i calciatori della società Città di Atripalda Calcio, Salomone Michele (nato il 22.05.1991), De Pace Luigi (nato il 06.05.1991), Di Crola Tarquinio (nato il 27.03.1990), Schettini Fabrizio (nato l'8.02.1991) e Petrozziello Giuseppe (nato il 7.03.1991), abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati a favore della società Città di Atripalda Calcio. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge, viceversa, che i calciatori in questione risultano regolarmente tesserati, rispettivamente: Salomone Michele e Schettini Fabrizio, dall'11.12.2009; De Pace Luigi, dall'8.09.2009; Di Crola Tarquinio, dal 17.12.2009 e Petrozziello Giuseppe, dal 3.09.2009, ovvero tutti da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, a favore della società Città di Atripalda Calcio. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori, alla gara in esame, è da considerare regolare agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Mons Taurus Calcio; di omologare il risultato conseguito sul campo (3-0 a favore della società Città di Atripalda Calcio); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Città di Atripalda Calcio.

RECLAMO GLADIATOR 1924 – GARA REAL VOLTURNO / GLADIATOR 1924 DEL 15.03.2010 – ATT. MISTA

Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società Gladiator 1924, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l'attestazione dell'Ufficio Segreteria del C.R. Campania, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, l'assistente di parte (la cui posizione soggettiva è equiparata, sotto il profilo giuridico-sportivo, a quella dei calciatori) della società Real Volturno, sig. Cunti (non Cunsi) Antonio, risulta regolarmente censito, a favore della società medesima, dal 2.10.2009. Di conseguenza egli, in occasione della gara in esame, era legittimato a svolgere la funzione di assistente di parte dell'arbitro. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Gladiator 1924; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

RECLAMO BARATTA 2009 – GARA MONTECORVINO ROVELLA / BARATTA DEL 7/4/10 ATT. MISTA

Il G.S.T., visto il preannuncio di reclamo inviato tempestivamente, rileva preliminarmente che lo stesso non è stato corredato dal rituale invio, a questo Ufficio, della prova di avvenuta comunicazione alla società controparte, entro il termine delle ore 12.00 del secondo giorno successivo allo svolgimento della gara. Invero la società reclamante ha allegato una copia del reclamo con una ricevuta fax che sarebbe stata inviata alla società controparte. Tale strumento non è idoneo a provare l'avvenuto ed effettivo invio del reclamo nei termini abbreviati. Considerato che tale omissione, ai sensi dell'art. 24 num. 3 e 6 CGS, così come pubblicato sul CU n. 75/A F.I.G.C. del 19/1/10 e riportato sul CU n. 67 del 28/1/10 C.R.C., per l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro gare e degli eventuali spareggi dei Campionati regionali e provinciali di calcio a 11 e Calcio a Cinque maschili e femminili L.N.D. stagione sportiva 2009/2010, preclude l'esame del gravame. A scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 89 del 15/4/2010, rilevato che la gara è iniziata senza la presenza della forza dell'Ordine, la cui presenza non è stata richiesta dalla società Montecorvino rovella. Al 39° del secondo tempo a seguito dell'espulsione del calciatore Peccatiello Alessandro (Baratta 2009), lo stesso veniva avvicinato da tre estranei mentre si allontanava dal terreno di gioco forzando, e colpito con calci e pugni. Le persone estranee si erano introdotte sul terreno di gioco forzando il cancello d'ingresso. A questo punto il direttore di gara sospendeva la gara definitivamente constatando l'impossibilità di continuare la stessa regolarmente, rilevata l'assenza della forza pubblica, e il clima di tensione creatosi. Per tali motivi;

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo, dispone addebitarsi la relativa tassa sul conto della società Baratta 2009. Di infliggere alla società Montecorvino Rovella la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, di infliggere alla società Montecorvino Rovella l'ammenda di € 500,00 (cinquecento).

RECLAMO PRO PIEDIMONTE – GARA S. PIO MONDRAGONE / PRO PIEDIMONTE DEL 18/4/10 ATT. MISTA

Il G.S.T., visto il reclamo, rilevata la ritualità e la tempestività dello stesso, rileva, che lo stesso nel merito è infondato e pertanto meritevole di rigetto. La società si duole che la società S. Pio Mondragone abbia fatto partecipare alla gara cinque calciatori, che non rientrassero nella fascia di età di cosiddetti "fuori quota", cioè nati dall'1/1/1989. Orbene dall'esame degli atti ufficiali di gara si evince che la società S. Pio Mondragone, ha fatto partecipare quattro calciatori cosiddetti fuori quota, Bifulco Mario (17/5/1990), Migliore Emilio (6/3/1990), Verolla Massimiliano (27/1/1990), e Aversano Raffaele Emanuele (5/8/1990). Il calciatore Di Mauro Francesco Jr. sebbene fosse stato erroneamente indicato in distinta nato il 23/5/1990. In effetti, svolti gli opportuni accertamenti, presso l'ufficio Segreteria del C.R.C. il calciatore Di Mauro Francesco Jr risulta nato il 23/5/1991, e pertanto i dirigenti della società S. Pio Mondragone, presumibilmente nel compilare la distinta di gara hanno errato l'indicazione della data di nascita del suindicato calciatore. Per tali motivi;

DELIBERA

di rigettare il reclamo, di infliggere alla società S. Pio Mondragone l'ammenda di € 30,00 per errata compilazione della distinta di gara e dispone l'addebito della tassa sul conto della reclamante.

RECLAMO IPPOGRIFO SARNO – GARA IPPOGRIFO SARNO/SARNESE 1926 DEL 19.04.2010 – A. MISTA

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Ippogrifo Sarno, nei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque, Maschili e Femminili, della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali, Allievi e Giovanissimi, per la stagione sportiva 2009/2010, così come statuiti nel Comunicato Ufficiale n. 75/A della F.I.G.C. del 19.01.2010, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 67 del 28.01.2010 del C.R. Campania, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la reclamante assume che l'assistente di parte, sig. Albero Adolfo (la cui posizione soggettiva è equiparata, sotto il profilo giuridico-sportivo, a quella dei calciatori), abbia partecipato alla gara de qua senza essere censito a favore della medesima società. Dagli accertamenti espletati presso la Segreteria del C.R. Campania, è emerso, invece, che l'assistente di parte, sig. Albero Adolfo, è regolarmente censito, a favore della società Sarnese 1926, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara (ovvero, dal 12.10.2009). Di conseguenza, il nominato assistente ha partecipato, alla gara in esame, in posizione regolare, agli effetti del censimento (ossia, della sua appartenenza alla società Sarnese 1926). Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Ippogrifo Sarno; di omologare il risultato conseguito sul campo (1-4 a favore della società Sarnese 1926); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Ippogrifo Sarno.

COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 19 APRILE 2010

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Vincenzo Cirillo, avv. Valerio de Maio, avv. Anna Assunta Napoletano, Componenti; avv. Raffaele Baratta, Delegato A.I.A.

119. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN PIO MONDRAGONE – GARA CAIANELLO / SAN PIO MONDRAGONE DELL'11.03.2010 – ATT. MISTA

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 76 del 4.03.2010, pagina 1863), con la quale è stata inflitta, alla medesima società San Pio Mondragone, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in ragione della circostanza che la gara stessa è stata sospesa al 19' del primo tempo a causa di una violenta rissa, che ha visto coinvolti calciatori ed altre persone estranee. Correttamente, il Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania ha sanzionato le due società in gara, ai sensi dell'art. 17, comma 2, C.G.S. Deve sottolinearsi che le enunciazioni della società reclamante non appaiono idonee a confutare quanto specificato dal direttore di gara nel suo referto, al quale, per costante giurisprudenza, deve essere riconosciuta la valenza di fonte privilegiata di prova. Di conseguenza, a doveroso presidio della regolarità dell'attività sportiva, in relazione alle gare, non è consentita a questa C.D.T. alcuna interpretazione difforme, da quella della richiamata decisione del Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo presentato dalla società San Pio Mondragone; di confermare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che ha inflitto, a carico di entrambe le società Caianello e San Pio Mondragone, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo *Sito Internet* il 21 aprile 2010.

**Il Segretario
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente
Salvatore Colonna**